



COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

VIA ROMA, 19 – C.A.P. 240060 – PROVINCIA DI BERGAMO

Allegato "B" alla determinazione – Area Tecnica – n. 92 del 22.11.2011

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE PREVIO ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E MESSA A NORMA DELLE LAMPAD E

CAPITOLATO D'APPALTO

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO – UBICAZIONI

Oggetto dell'appalto è il servizio di installazione, manutenzione, estensione dei conduttori e fornitura di energia elettrica per l'illuminazione di sepolture, tombe di famiglia, loculi e ossari esistenti nel Cimitero Comunale di Costa di Mezzate, nonché la riscossione diretta delle tariffe e spese a carico degli utenti.

Fa parte dell'appalto l'obbligo per la concessionaria, di sostituire, entro 12 mesi dalla stipula del contratto, con oneri a proprio carico, l'intero parco lampade cimiteriali con quelle a basso consumo (led) e di adeguare quindi l'intera rete delle luci votive in quanto dal 01.01.2011 l'art. 3-quater del D.L. 25.09.2009 n. 135 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 co. 1 della L. 20.11.2009 n. 166 prevede il divieto ad installare e commercializzare lampade ad incandescenza.

Il servizio va erogato ai privati che ne fanno richiesta.

ART. 2

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a versare al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di gestione, il corrispettivo minimo annuo inderogabile per ogni lampada esistente pari a € 1,50+IVA, aumentato della percentuale unica di miglioramento offerta in sede di gara.

Il Comune, nell'esercizio dei propri poteri di direzione, controllo e vigilanza, assicurerà che il servizio venga svolto secondo le disposizioni del presente Capitolato d'Appalto, delle leggi e regolamenti emanati od emanandi in materia.

ART. 3

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di ANNI 10 (dieci) con decorrenza dall'1/1/2012 e sino al 31/12/2021.

Qualora per qualsiasi motivo alla scadenza del contratto la procedura per l'affidamento della concessione del servizio non sia ancora ultimata o il nuovo concessionario non abbia assunto effettivamente l'esercizio, il concessionario è tenuto a prestare servizio fino alla comunicazione del Comune di effettivo insediamento del nuovo concessionario ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla scadenza, alle condizioni contrattuali della concessione cessata.

Alla naturale scadenza della concessione, tutti i materiali e gli impianti messi in opera dalla concessionaria (comprese le lampade led installate), si riterranno ammortizzati con proventi di gestione e passeranno di diritto in proprietà assoluta del Comune senza corresponsione alcuna di indennizzo o riscatto.

ART. 4

AGGIUDICAZIONE

Il corrispettivo minimo annuo inderogabile da corrispondere al Comune viene fissato:

- **per ogni punto luce attivo: € 1,50 (IVA esclusa).**

L'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà offerto al Comune la percentuale unica di miglioramento più alta che, applicata in incremento sull'importo minimo inderogabile di cui alla voce indicata al capoverso precedente, costituirà il corrispettivo da riconoscere al Comune di Costa di Mezzate.

Ai fini della determinazione del corrispettivo e quindi dell'offerta da formulare, si precisa che alla data del 30.10.2011, le lampade funzionanti presso il Cimitero comunale erano complessivamente n. 1073 (ultimo dato disponibile).

La concessionaria curerà direttamente l'introito delle tariffe a carico degli utenti.

Con il corrispettivo così introitato si intende interamente compensato ogni e qualsiasi onere per il servizio prestato. Ogni utile o perdita della gestione è a favore o a carico della concessionaria.

La concessionaria è responsabile e garante della corretta tenuta della contabilità, ai fini fiscali ed a norma di legge, concernente la gestione dell'attività di cui trattasi.

ART. 5

CONTRATTO

La concessione sarà formalizzata con contratto redatto in forma pubblica amministrativa, con spese a carico della ditta concessionaria. Tale contratto dovrà contenere, a pena di nullità del contratto stesso, apposita clausola con la quale la concessionaria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla Legge 136 del 13.08.2010; inoltre tale contratto conterrà clausola risolutiva espressa nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La concessionaria è tenuta a sottoscrivere i contratti di fornitura di energia elettrica con il gestore, con spese a proprio carico, al fine di garantire la continuità e la regolarità della fornitura stessa per tutto il periodo di durata della concessione.

Il contratto non è cedibile.

ART. 6

CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

La concessionaria riceverà in consegna gli impianti nello stato d'uso in cui si trovano, con l'obbligo di una perfetta manutenzione e conservazione degli stessi.

La concessionaria si assume l'obbligo di sostituire, entro 12 mesi dalla stipula del contratto, con oneri a proprio carico, l'intero parco lampade cimiteriali con quelle a basso consumo (led) e di adeguare quindi l'intera rete delle luci votive in quanto dal 01.01.2011 l'art. 3-quater del D.L. 25.09.2009 n. 135 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 co. 1 della L. 20.11.2009 n. 166 prevede il divieto ad installare e commercializzare lampade ad incandescenza.

L'Amministrazione Comunale non risponde per eventuali danni agli allacciamenti recati dalla periodica riesumazione, estumulazione delle salme e ogni altra operazione effettuata dal personale addetto del Comune od eventualmente di altra ditta concessionaria.

I lavori di allacciamento saranno eseguiti dalla ditta concessionaria, che risponde verso il Comune di danni che arrecasse a terzi e si impegna ad osservare le norme che verranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale. La tensione di distribuzione dell'energia elettrica sarà di 220 V per i rami principali, per i rami secondari sarà compresa tra i 12 ed i 24 V.

Le nuove linee di distribuzione devono essere previste entro tubazioni in PVC interrate e raccordate entro appositi pozzetti in cemento, mentre quelle all'esterno tramite scatole stagne di derivazione.

Le derivazioni alle lampade dovranno essere eseguite a regola d'arte con muffola stagna e le lampade stesse montate sugli appositi portalampade, resta comunque salvo quanto disposto agli 1 del presente capitolato. Per le linee esistenti si dovrà prevedere, in caso di rifacimento o manutenzione straordinaria, quanto sopra previsto.

In ogni caso, tutti i componenti utilizzati negli impianti elettrici devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI che sono loro applicabili e dovranno riportare chiaramente il marchio IMQ/CE.

In caso di linee sotterranee interessate da fosse di inumazione, dovranno essere deviate e/o ripristinate lungo i percorsi di camminamento, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale.

Tutti gli impianti presenti nell'area interna del cimitero dovranno, se necessario, essere tecnologicamente adeguati e messi a norma a regola d'arte in conformità alle norme tecniche di cui alla Legge n. 46/1990, del decreto Ministeriale 22.01.2008 n. 37 o di quelle che in vigore dell'appalto dovessero essere emanate.

ART. 7

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Allacciamenti e spese a carico degli utenti.

Ogni privato che intenda illuminare un loculo, un ossario, una tomba/fossa, deve contribuire alla spesa per l'allacciamento con una quota fissa, da versare "una tantum" alla concessionaria.

Le tariffe determinate dall'Amministrazione Comunale sono le seguenti:

- Nuovo allacciamento a loculo/ossario: **€ 9,50 (esclusa IVA)**
- Nuovo allacciamento a tombe a terra: **€ 12,00 (esclusa IVA)**

L'importo della quota per l'allacciamento comprende la fornitura di cavi, fili, portalampade, lampade e quanto altro necessario allo scopo; detti materiali rimangono in uso all'utente con la sola esclusione del fanale che dovrà essere acquistato separatamente dall'utente stesso.

La ditta concessionaria è tenuta ad effettuare l'allacciamento entro 30 giorni dalla richiesta ovvero dal versamento della quota di spesa a carico del richiedente.

I contratti con i privati hanno durata annuale con tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta scritta da effettuarsi due mesi prima della scadenza del contratto stesso. In caso di controversie tra utente e ditta concessionaria, il Comune si avvarrà del diritto di ispezionare i libri contabili della concessionaria.

L'erogazione dell'energia elettrica deve essere garantita tutti i giorni 24 ore su 24.

La ditta concessionaria ha facoltà di sospendere l'erogazione qualora si rendano necessarie riparazioni dell'impianto: in tal caso non sono dovuti risarcimenti ad alcuno.

Agli utenti è vietato cambiare le lampade, modificare, manomettere, alterare gli impianti, modificare le destinazioni dell'energia elettrica fornita. I contravventori saranno obbligati al risarcimento dei danni, fatta salva ogni altra azione civile e penale a loro carico.

Canone annuo di abbonamento a carico degli utenti.

Oltre alla quota di cui sopra, per ogni lampada installata i privati sono tenuti a versare anticipatamente alla ditta concessionaria un canone annuo, nella seguente misura:

- **€ 8,50+IVA+Spese postali;**

comprendente il consumo di energia elettrica, cambio lampade e manutenzione. In caso di allacciamento durante il corso dell'anno, il canone annuale sarà frazionato in dodicesimi.

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato anticipatamente in un'unica rata scadente entro la fine del primo mese di ogni anno o entro il mese successivo

dell'avvenuto allacciamento iniziale nel corso dell'anno, previo "avviso di pagamento" inviato dalla concessionaria.

In caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la ditta concessionaria, previa diffida scritta con un nuovo termine perentorio di 30 giorni, potrà senza altro avviso sospendere l'erogazione dell'energia elettrica senza diritto per l'utente di indennizzo alcuno. Il servizio sarà ripristinato previo pagamento dei canoni arretrati e delle spese di allacciamento.

E' fatto obbligo alla concessionaria di tenere esposte al pubblico, all'ingresso del cimitero, apposite tabelle indicanti l'importo delle tariffe a carico degli utenti per il servizio di illuminazione.

La ditta concessionaria si impegna a fornire al Comune l'elenco di tutte le lampade votive presenti nel cimitero comunale. L'elenco dovrà essere compilato includendo i seguenti dati:

- 1) Cognome e nome
- 2) Classificazione del tipo di sepoltura
- 3) Titolarità del contratto di illuminazione votiva

L'elenco dovrà essere aggiornato e consegnato al Comune entro la fine del mese di gennaio dell'anno successivo.

La redazione e l'aggiornamento è a carico della concessionaria che si intende pienamente risarcita di proventi derivati dagli allacciamenti e dai canoni di abbonamento.

ART. 8

CONDIZIONI PARTICOLARI

Per l'espletamento del servizio la ditta concessionaria è tenuta ad avvalersi di personale idoneo e quantitativamente sufficiente secondo le specifiche contenute nelle disposizioni in materia. La ditta dovrà regolare i rapporti con il personale secondo le leggi e gli accordi sindacali e provvedere a tutte le assicurazioni e contributi a carico dei datori di lavoro. La ditta dovrà tenere conto anche dei rischi specifici rilevabili nella sede di lavoro e tenere conto anche degli eventuali rischi "interferenziali" così come esplicitamente indicato dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro è a carico esclusivo della ditta concessionaria. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza determina un grave inadempimento e, come tale, rappresenta causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

E' richiesta la presenza, almeno mensile, di un addetto della Ditta a disposizione degli utenti presso la sede cimiteriale, con orario da concordare e da esporre al pubblico.

ART. 9

SUB-APPALTO

Il servizio di cui all'oggetto non può essere concesso in sub-appalto.

ART. 10

REVISIONE TARIFFARIA

Il canone annuo e le quote fisse per gli allacciamenti, a carico degli utenti, saranno aggiornate annualmente sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati in Italia, calcolati dall'ISTAT.

L'aggiornamento decorrerà dal 1° gennaio di ogni anno, con inizio dal 1° gennaio successivo al primo anno di appalto, con riferimento alla variazione ISTAT dell'anno precedente.

Anche il corrispettivo che la concessionaria verserà annualmente al Comune dovrà essere aggiornato con le medesime modalità.

La Ditta concessionaria dovrà comunicare annualmente al Comune gli importi delle tariffe aggiornate con riferimento alla variazione ISTAT.

ART. 11

DECADENZA DELLA CONCESSIONE – PENALITA'

Il Comune si riserva la facoltà di promuovere la risoluzione del contratto, senza pregiudizio per ogni altra azione di rivalsa in presenza di danni, qualora si accertino le seguenti condizioni:

- (1) abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- (2) contravvenzione ai patti contrattuali;
- (3) comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti;
- (4) mancata consegna, entro i termini previsti al precedente art. 7, degli elenchi aggiornati degli utenti;
- (5) inosservanza di uno o più impegni assunti verso il Comune;
- (6) per ogni altra inadempienza qui non contemplata o per ogni fatto che renda non possibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nell'ipotesi (1) la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato, nelle altre ipotesi la pronuncia di decadenza sarà preceduta da due successive diffide intimare alla concessionaria e diverrà esecutiva alla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida qualora il concessionario non abbia ottemperato alle prescrizioni imposte.

Ricorrendo le inadempienze suindicate, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di obbligare la concessionaria al pagamento di una pena pecuniaria, secondo la gravità dell'infrazione, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00. Le penalità saranno rimosse con la sola formalità della previa contestazione dell'addebito e della determinazione del Responsabile del Servizio.

ART. 12

REVOCA DELLA CONCESSIONE

E' sempre in facoltà del Comune procedere alla revoca della concessione nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno determinato il rilascio della concessione stessa. Con la risoluzione del contratto il Comune diviene proprietario degli impianti con facoltà di assicurare il servizio nei modi che riterrà più idonei e convenienti.

ART. 13

GARANZIE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 321,90= pari al 2% (due per cento) dell'importo del servizio a base d'asta, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero ridotta del 50% se la ditta concorrente è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

A garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, la ditta concessionaria è tenuta a prestare una cauzione definitiva pari al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale secondo il disposto dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.M. n. 123/2004.

ART. 14

SPESE CONTRATTUALI

Sono a completo ed esclusivo carico della ditta concessionaria tutte le spese relative e conseguenti la stipula del contratto, nessuna eccettuata od esclusa, nonché tasse ed imposte di ogni genere.

ART. 15**DEFINIZIONI CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla concessione ed esecuzione del servizio, che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno, decise in conformità alla legge.

ART. 16**FALLIMENTO**

In caso di fallimento o di pronuncia di insolvenza della ditta appaltatrice il contratto si intenderà automaticamente rescisso senza obbligo da parte dell'Amministrazione Comunale di corrispondere alcun indennizzo. In tale evenienza tutti gli impianti passeranno in proprietà del Comune.

Gli stessi effetti e le medesime conseguenze previste dal comma precedente si attuano in presenza di assoluto impedimento da parte della ditta appaltatrice.

ART. 17**DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato, si rinvia alla normativa in materia.